
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini si attribuisce il seguente significato:

Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone e cose, come definita dalle norme vigenti.

Allievo: ogni persona che impara da un istruttore nozioni teoriche;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Aviosuperficie: l'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, non appartenente al demanio aeronautico o agli impianti aeronautici privati.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte

Campo di Volo: l'aerodromo destinato alla partenza, all'arrivo e al ricovero degli aerei, ai sensi dell'art. 703 cod. nav..

Certificato d'assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto.

Elisuperficie: area, diversa da un eliporto, destinata all'uso esclusivo di elicotteri.

Franchigia: la parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Gestore di Aviosuperficie: il soggetto che gestisce l'aviosuperficie, assumendone le responsabilità previste dalle norme vigenti.

Gestore di Campo di Volo: il soggetto che gestisce il campo di volo, assumendone le responsabilità previste dalle norme vigenti.

Gestore di elisuperficie: il soggetto che gestisce l'elisuperficie, assumendone le responsabilità previste dalle norme vigenti.

Inabilità Temporanea: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.

Invalità Permanente: la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istruttore: ogni persona abilitata all'istruzione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Manifestazione Aerea: l'avioraduno, la mostra aeronautica o la manifestazione di volo a vela o di aeromodellismo autorizzata dalle competenti autorità vi sia o meno l'esibizione di apparecchi in volo.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.

Operatore di Handling: il soggetto che assume l'esercizio delle attività di assistenza aeroportuale (cd. Attività di handling) dichiarate in frontespizio, trattasi del gestore aeroportuale o di altro distinto soggetto.

Organizzatore di Manifestazioni Aeree: il soggetto che assume l'incarico di organizzare la manifestazione aerea e che viene a ciò autorizzato dalle competenti Autorità.

Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Scuola di volo: organizzazione autorizzata e preposta all'istruzione al volo.

Società: l'Impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
- e) i subappaltatori e i loro amministratori e dipendenti;
- f) tutti coloro i quali, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 – Rischi Esclusi

La Società non risponde:

- I) dei danni verificatisi in occasione di:
 - a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
 - e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
 - f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo su di un aeromobile o sull'equipaggio di un aeromobile (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);
- II) dei danni causati:
 - a) da dolo dell'assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
 - b) da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - c) da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
 - d) da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - e) da prodotti di qualsiasi genere dopo la consegna a terzi;
 - f) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
 - g) da impiego di aeromobili, di navi o di galleggianti di cui l'assicurato sia proprietario o rispettivamente, armatore o esercente;
 - h) ad aeromobili che l'assicurato abbia in custodia o ad aeromobili che l'assicurato o i suoi dipendenti e preposti impieghino in modo illecito;

- i) da circolazione di veicoli e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, o in ogni caso da circolazione di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
- j) da attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
- k) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo di informazioni aeronautiche, di radionavigazione, e di radiodiffusione;
- l) da attività connesse ai servizi antincendio;
- m) da presenza di amianto e/o lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
- n) a cose in aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
- o) da attività di manutenzione di aeromobili che non costituisca attività di assistenza aeroportuale ai sensi delle norme vigenti;
- p) da malfunzionamento di sistemi informatici;
- q) da detenzione e/o uso di armi o esplosivi;
- r) da atti od omissioni di cui l'assicurato debba rispondere contrattualmente nei confronti di terzi fornitori di beni o servizi;
- s) da interruzione di attività.

Art. 4 – Efficacia dell'assicurazione – Pagamento del premio

- 4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- 4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c..

Art. 6 – Variazioni del rischio

- 6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..
- 6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Variazioni nella persona dell'assicurato

- 7.1 In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività, l'assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.
- 7.2 Nel caso di fusione della società assicurata il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.
- 7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
- 7.4 Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dall'Assicurato alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 8 – Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 c.c. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate per iscritto alla Società, secondo quanto previsto dalle Condizioni Particolari.

Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 9.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 9.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

9.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre per la raccolta per gli elementi della difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.

Art. 10 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

10.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

10.2 Se l'inosservanza di cui alla lettera a) del precedente punto 9.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

11.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

11.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro un limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.

11.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vanno ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Recesso dal contratto – Anticipata risoluzione

12.1 Ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può procedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione della lettera stessa.

12.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 12.1 e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla temporale di rischio non corso.

Art. 13 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

14.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

14.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 15 – Scadenza del contratto

La presente Assicurazione si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Art. 16 – Sanctions/Embargoes - 1.2 LMA 3100 Version AGCS (14/05/2014)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 17 – Iran Sanctions Clause

This policy does not provide any cover, and does not include any liability to pay any claim or provide any benefit, in respect of any risk related to Iran unless such risk is specifically disclosed and agreed in writing by the parties.

Art. 18 – Esclusione degli atti terroristici di cui al AL “US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002” (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui al “US Terrorism Risk Insurance Act 2002” (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri

termini e condizioni della copertura ed in particolare quanto previsto dalle presenti Condizioni Particolari – l'Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell'esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 19 - Assenza sinistri

Il Contraente dichiara che nei cinque anni precedenti l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi descritti dalla presente polizza. Quanto sopra è regolato dagli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di cui alla presente Polizza.

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta durante il periodo di vigenza della polizza.

Art. 2 – ATTIVITA' ASSICURATA

La presente polizza copre i danni a terzi che la Spett.le Contraente o i suoi dipendenti e preposti dovessero arrecare a persone e a beni di terzi nell'ambito dell'Aeroporto di _____ in relazione allo svolgimento delle attività indicate in polizza:

Art. 3 – MASSIMALE

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese nei limiti del massimale indicato in polizza.

Art. 4 - FRANCHIGIE

L'assicurazione è soggetta all'applicazione delle seguenti franchigie:

Euro _____ per ciascun danno a cose;

Euro _____ per ciascun danno ad aeromobili e/o parti di ricambio e gli stessi.

CLAUSOLE RICHIAMATE COMUNI

AVN 59 - NON-AVIATION LIABILITY CLAUSE

This Policy does not cover the Insured's liability unless it arises from one or more of the following:-

1. Occurrences involving aircraft or parts or equipment relating thereto.
2. Occurrences arising at airport locations.
3. Occurrences arising at any other location in connection with the Insured's business of transporting passengers or goods by air.
4. Occurrences arising out of the supply of goods or services to others (i) in connection with the use and/or operation of aircraft (ii) involved in the air transport industry.

AVN 48 B - WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE (AVIATION)

This Policy does not cover claims caused by

- (a) War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
- (b) Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.
- (c) Strikes, riots, civil commotions or labour disturbances.
- (d) Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.
- (e) Any malicious act or act of sabotage.
- (f) Confiscation, nationalisation, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
- (g) Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the Aircraft or crew in Flight

(including any attempt at such seizure or control) made by any person or persons on board the Aircraft acting without the consent of the Insured.

Furthermore this Policy does not cover claims arising whilst the Aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the above perils. The Aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the Aircraft to the Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the Aircraft (such safe return shall require that the Aircraft be parked with engines shut down and under no duress).

AVN 38 B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

(1) This Policy does not cover:

(i) loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss

(ii) any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

(a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;

(b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;

(c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

(2) It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)(b) and (c) above shall not include:

(i) depleted uranium and natural uranium in any form;

(ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

(3) This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

(i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or

(ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or

(iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

(4) Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

(i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;

(ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;

(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

Emitter Maximum permissible level

(IAEA Health and Safety Regulations)

of non-fixed radioactive surface contamination

(Averaged over 300cm²)

Beta, gamma and low toxicity alpha emitters Not exceeding 4 Becquerels/cm²

(10⁻⁴ microcuries/cm²)

All other emitters Not exceeding 0.4 Becquerels/cm² (10⁻⁵ microcuries/cm²)

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 46 B- NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:

(a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,

- (b) pollution and contamination of any kind whatsoever,
 - (c) electrical and electromagnetic interference,
 - (d) interference with the use of property; unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend
- (a) claims excluded by Paragraph 1 or
 - (b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
- (i) damages awarded against the Insured and
 - (ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.
4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

LSW 2488 - ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

(1) the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos;

or

(2) any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralize, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.

Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) or (2) hereof.